



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 19/11/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1843

Ruffano (Le) – Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località “Mascarane ed Occhiazzi” – Rilascio di attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. del P.U.T.T./P. in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ex art. 5.07.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio (Settore Urbanistica) Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art. 4.01 delle NTA del PUTT/P, definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che lineare, relativa a: mobilità terrestre, marittima, aerea; trasporto di fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata da dimostrata assoluta necessità, o preminente interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art.3.01 e sg. delle NTA del PUTT/P). Per tali opere, qualora non siano soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del DPCM377/88, del DPCM27/12/89 e loro successive modificazioni e integrazioni) il Piano prescrive che il relativo progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della loro utilità e della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto alla procedura della verifica della compatibilità paesaggistica (art.4.03 delle NTA del PUTT/P) e ottenga la attestazione di compatibilità paesaggistica (art.5.04 delle NTA del PUTT/P);

- L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico- ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n°490/99 (ora D.Lgs 42/2004) e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;

- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica è pervenuta, da parte della società "Antonio s.r.l.", la sotto elencata domanda per il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano (LE)

Proponente: "Antonio sr.l."

Con nota del 30/07/2007, acquisita al prot. N° 6756 del 09/08/2007 del Settore Urbanistico Regionale, la ditta in oggetto ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica relativa al progetto esecutivo per il progetto di variante per l'adeguamento alla prescrizioni formulate dal servizio strade della Provincia di Lecce in sede di rilascio dell'autorizzazione unica regionale BURP n.70 del 08/06/2006, finalizzata alla richiesta di attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.:

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione generale
- Tav. 3 Relazione verifica di compatibilità ai PUTT/P
- Tav. 4 Nuovo layout su stralcio aerofotogrammetrico (1:5.000)
- Tav. 6 Nuovo layout su ortofoto (1:10.000)
- Tav. 7 Nuovo layout su planimetria PUTT/P (1:4.000)
- Tav. 8 Carta geologica del Salento
- Tav. 10 Planimetria Area Sottostazione e Punto di raccolta
- Tav. 11 Piante prospetti e sezioni locali tecnici

Con nota prot. 8146/06 del 12/10/2007, il Settore Urbanistico regionale ha richiesto alla ditta in Antonio S.r.l. documentazione integrativa inerente il progetto di cui trattasi specificando che le opere in argomento, pur trattandosi del mero adeguamento alle prescrizioni formulate al progetto originario già assentito in sede di rilascio dell'autorizzazione unica regionale (BURP n°70 del 08/06/2006), comunque rientrano nel novero delle opere di "rilevante trasformazione" di cui all'art.4.01 delle N.T.A. del PUTT/P atteso che le stesse interessano, sia pure parzialmente, un A.T.D. individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P e che pertanto per dette opere non è utilizzabile la procedura ordinaria di cui all'art. 5.03 e/o 501 delle NTA del PUTT/P, bensì quella di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P. atteso che l'intervento costituisce rilevante trasformazione e pertanto deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P.

Con nota, acquisita al prot. N° 979 del 29/01/2008 del Settore Urbanistica Regionale, la ditta Antonio s.r.l., ha trasmesso la documentazione scritto-grafica integrativa richiesta dal Settore Urbanistica.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Planimetria dell'intervento attualmente previsto con la evidenziazione delle definitive localizzazione (layout) di tutti gli aereogeneratori con l'indicazione delle localizzazione originarie;
- Copia della determinazione Dirigenziale del Settore dell'Assessorato all'Ecologia della regione Puglia

n. 675 del 20.12.2007 relativo al progetto di variante al parco eolico di cui trattasi;

Con nota, acquisita al prot. N°976 del 29/01/2008 dal Settore Urbanistica Regionale, il Comune di RUFFANO (LE) ha trasmesso l'ulteriore documentazione scritto-grafica integrativa richiesta dal Settore Urbanistica, con nota prot. 8146/06 del 12/10/2007, relativa al progetto in esame per l'attivazione della procedura.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Studio di Impatto Paesaggistico, di cui all'art. 4.02 delle NTA del PUTT/P;
- Copia di delibera di Consiglio Comunale n.° 43 del 21/12/2007, relativa all'attivazione della procedura di deroga ai sensi all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P;
- Parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine al progetto presentato;
- Copia del B.U.R.P. n°70 del 08/06/2006 (Rilascio Autorizzazione Unica Regionale);

Con nota del 31/1/2008, acquisita al prot. n.1679 del 21/2/2008, la ditta interessata comunicava al Settore Urbanistica alcune precisazioni in ordine alla pratica di cui trattasi ovvero evidenziava l'intervenuto inizio dei lavori a seguito dell'avvenuta approvazione del progetto originario di cui all'autorizzazione unica integrata.

Con la stessa nota la ditta in oggetto evidenziava che i lavori, attinenti al progetto originario, sono stati sospesi ed il cantiere sottoposto a sequestro preventivo da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce attesa l'assenza, per le opere di cui trattasi, del preventivo rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica da parte della Giunta Regionale (art.5.04 delle NTA del PUTT/P), per la violazione delle disposizioni contenute nelle linee guida adottate con Delibera della Giunta Regionale n°131 del 2/3/2004, nonchè stante l'inottemperanza ad alcune prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce, di cui al parere prot.n.7530 del 9/2/2006 e trasmesse all'Assessorato Industria ed Energia della Regione Puglia, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica integrata.

Con la stessa nota la ditta interessata evidenziava che la procedura in corso è espressamente finalizzata all'acquisizione dell'attestazione di compatibilità paesaggistica in deroga al PUTT/P da parte della Giunta Regionale relativamente ad un nuovo progetto che, mediante la ricollocazione di alcuni aereogeneratori, si configura quale mero adeguamento del progetto originario alle prescrizioni già formulate in sede di rilascio di autorizzazione unica regionale.

- La Giunta Regionale con deliberazione GR n°701 del 6/5/2008, sulla base dello studio di impatto paesaggistico presentato dalla ditta in oggetto secondo le disposizioni di cui all'art.5.04 nonché sulla base della deliberazione di CC n°43 del 21/12/2007 del Comune di Ruffano e del parere favorevole del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, rilasciava alla Società richiedente Antonio s.r.l. il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni per il progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" del comune di Ruffano in deroga alle prescrizioni di base del PUTT/P. e limitatamente all'aereogeneratore n° 10 ricadente nell'attuale oasi di protezione "Madonna della Cirimanna".

- A seguito del ricorso proposto da alcuni confinanti l'area interessata dall'intervento, l'efficacia della predetta deliberazione di GR n° 701/2008, veniva sospesa dal TAR per la Puglia Sez.1 di Lecce con ordinanza n.681/08.

In particolare il TAR osservava che "la procedura derogatoria di cui all'art.5.07 delle NTA del PUTT/P sembra essersi svolta sulla base di erronei presupposti, atteso che l'oasi di protezione ove collocare parte dell'impianto non ha ancora formato oggetto di specifiche e definitive modificazioni sul piano formale e sostanziale"

- Con nota n° 11159 del 8/9/2008, il Comune di Ruffano, a seguito dell'ordinanza del TAR sopra citata,

trasmetteva al Settore Urbanistica regionale una ulteriore istanza di rilascio dell'attestazione paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P prodotta dalla ditta in oggetto relativamente alle opere in argomento.

In particolare l'istanza prodotta dalla ditta in oggetto, per il tramite del Comune di Ruffano, richiede l'assenso regionale alla realizzazione dell'intero parco eolico costituito da n° 11 aereogeneratori di cui tre (n° 7-9-10) ricadenti all'interno dell'oasi di protezione "Madonna della Cirimanna" e di cui solo uno (n°10) già assentito dalla citata deliberazione di GR n° 701/2008 ancorchè sospesa, nell'efficacia, dall'ordinanza del TAR Lecce n.681/08.

Nel contempo la ditta in oggetto specificava, nell'istanza prodotta, che la richiesta attiene allo stesso progetto già oggetto di deliberazione di GR n° 701 /2008.

Tutto ciò premesso entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in oggetto si rappresenta quanto segue:

Il sito interessato dalla realizzazione dell'impianto eolico sarà collocato a 2,50 km dal centro urbano del Comune di Ruffano lungo la direzione Nord-Ovest, in un area catastale di circa 11ha, 30 are e 26 ca., tipizzata agricola E1 del vigente strumento urbanistico generale.

Dalla lettura degli elaborati scritti-grafici la suddetta variante al progetto originario, già assentito (Autorizzazione Unica Regionale pubblicata sul B.U.R.P. n° 70 del 08/06/2006), consiste nello spostamento della sottostazione relativa al punto di allacciamento alla rete elettrica da 150 kv, nello spostamento di alcuni aereogeneratori e nella variazione del tracciato di alcune strade di cantiere.

In particolare la variante al progetto originario già assentito prevede i seguenti interventi:

- spostamento della cabina di consegna, in un punto di connessione differente rispetto a quello indicato negli elaborati allegati all'autorizzazione unica regionale del BURP n° 70 del 08/06/2006, ricadente su aree individuate in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 47 e 49;
- spostamento di alcuni aereogeneratori in ottemperanza alla prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecce - Servizio Strade, ovvero delle torri eoliche 4-6-12 rispettivamente su aree individuate in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 1 particella, 92, 33 e Foglio 15 particella, 36;
- spostamento dell'aereogeneratore 1 per il rispetto della distanza minima dalla strada provinciale Ruffano-Casarano su area individuata in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 55, 56, 157;
- spostamento dell'aereogeneratore 5 per evitare l'effetto selva dovuto all'interferenza reciproca tra gli aereogeneratori 5, 4, e 6 su area individuata in Catasto Terreni del Comune di Ruffano al Foglio 13 particelle, 92, 93, 254, 255 e 36;
- variazione del tracciato di alcune strade di cantiere a seguito del nuovo layout d'impianto;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Per quanto riguarda i rapporti delle aree interessate dall'intervento con il P.U.T.T./P., come evidenziato nello Studio di Impatto Paesaggistico presentato dalla Ditta in oggetto, si rappresenta che le aree interessate dall'intervento ricadono, per quanto riguarda gli aereogeneratori 7 e 10, in Ambiti Territoriali Estesi di tipo "B" di valore rilevante, per quanto riguarda gli aereogeneratori 1, 4, 5, 6, 12, in Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C" di valore distinguibile.

La classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del

territorio” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “B”, quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “va mantenuto l’assetto geomorfologico d’insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall’inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...”.

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono” si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell’art.3.03, va evitato: l’apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti; l’allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell’assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto”.

La classificazione “C” individua secondo il P.U.T.T./P. un “valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti”

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato; trasformazione dell’assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l’ulteriore qualificazione; trasformazione dell’assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “C” quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema “assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A. T.D. di cui all’art. 3 .02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree.... ”

- Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e colturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore

scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3. 04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’ambito territoriale esteso d’intervento, non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento. L’area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, doline, ecc.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico - vegetazionale.

Si rappresenta che gli aereogeneratori 7,9,10 ricadono così come confrontabile con la relativa tavola tematica del PUTT/P sia pure marginalmente all’interno dell’Oasi di Protezione Madonna della Cirimanna.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area d’intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici.

- L’impianto eolico in progetto ha lo scopo di produrre energia elettrica per un potenziale complessivo pari a 22 MW è composto da 11 generatori eolici installati su torri di altezza pari a 80 mt. dal piano di campagna, da linee elettriche in cavo interrato con tutti i dispositivi di trasformazione di tensione e sezionamento necessari e della sottostazione di trasformazione e connessione alla rete ENEL a 150KV. Si prevedono anche delle opere accessorie per la realizzazione del parco eolico quali strade di collegamento e accesso nonché piccole aree di manutenzione alla base delle torri.

Entrando nel merito della valutazione dell’intervento proposto, sulla base della documentazione scritto-

grafica trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale esteso di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi risulta prevalentemente agricolo (oliveto) e non caratterizzato da un elevato grado di naturalità stante la presenza di una diffusa edificazione e di aree a coltivo.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si evidenzia che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta parzialmente interessare direttamente l'Oasi di protezione "Madonna di Cirimanna", poiché ricadono in essa gli aereogeneratori n° 7,9,10 del parco eolico in progetto.

Si specifica, a tal proposito, che dalla documentazione allegata si evince che la Provincia di Lecce nel nuovo Piano Faunistico - Venatorio Pluriennale Provinciale del 2007-2012 (adottato il 02/07/2007 ed approvato il 19/12/2007), ha ridefinito il perimetro della suddetta oasi per cui, a seguito dell'approvazione definitiva del predetto Piano Faunistico Provinciale, solo l'aereogeneratore n°10 ricadrà nell'oasi di protezione di cui trattasi.

L'intervento in progetto per le sue caratteristiche tipologiche e dimensionali e soprattutto per il suo posizionamento parziale all'interno di un ATD (oasi di protezione "Madonna Cirimanna") costituisce secondo le NTA del PUTT/P "opera di rilevante trasformazione" in quanto comporta una modificazione permanente dell'elemento paesaggistico strutturante (oasi di protezione faunistica) in considerazione del posizionamento, all'interno della predetta oasi di protezione, degli aereogeneratori n° 7, 9, 10,.

L'intervento di rilevante trasformazione in progetto costituisce pertanto anche "deroga" alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate dal PUTT/P ed il loro intorno diretto.

Nello studio di impatto paesistico presentato si evidenzia che l'intervento in progetto comunque non interessa direttamente habitat importanti dal punto di vista trofico e /o riproduttivo per le specie faunistiche presenti né aree I.B.A. (Important Bird Areas).

Altresì nello studio di impatto paesistico presentato si evidenzia l'assoluta necessità e il preminente interesse pubblico delle opere in progetto, poiché risultano:

1. compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
2. di preminente interesse per la popolazione residente considerato che risponde all'esigenza di ottenere energia da fonti pulite rinnovabili, che si traduce in benefici per la popolazione anche in considerazione dei benefits offerti all'Amministrazione Comunale;
3. che le opere non hanno alternative localizzative e ciò in conseguenza dei dati anemometrici che individuano nell'ambito d'intervento valori ottimali per l'insediamento dell'impianto in argomento;

Quanto riportato nello studio di impatto paesistico, circa il preminente interesse delle opere in progetto nonché l'assenza di alternative localizzative, risulta peraltro condiviso dalla stessa Deliberazione Comunale n° 43 del 21/12/2007 presente in atti, nonché dal parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di RUFFANO (prot. N°976 del 29/01 /2008).

- L'intervento in progetto per la sua localizzazione, in un ambito che attualmente non possiede un

rilevante grado di naturalità e che pertanto non risulta frequentato in maniera significativa per motivi trofici e/o riproduttivi da specie faunistiche di particolare pregio meritevoli di specifica tutela, non produrrà verosimilmente alcuna incidenza significativa sulla fauna selvatica di pregio; né l'intervento in progetto produrrà, a seguito della sua realizzazione, la sottrazione di un habitat naturale a cui la fauna selvatica è direttamente correlata in quanto il posizionamento degli aereogeneratori in progetto interesserà prevalentemente un habitat a coltivo ovvero un ambiente molto diffuso nell'ambito territoriale di riferimento e che risulta non importante dal punto di vista conservazionistico in quanto non trattasi di un habitat d'interesse comunitario (di cui alla Direttiva 92/43 CEE) né di un habitat d'interesse regionale (bosco-macchia) né l'intervento in progetto ricade in aree IBA (Important Bird Areas).

Lo stesso posizionamento marginale dei tre aereogeneratori, rispetto all'attuale perimetrazione dell'oasi di protezione, non realizzerà impatti significativi sulla fauna selvatica presente in loco anche in considerazione delle misure di mitigazione previste in progetto.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto non produrrà una modificazione permanente ed irreversibile dell'attuale stato dei luoghi ed in particolare dell'oasi di protezione faunistica atteso che l'impianto sarà a fine esercizio totalmente smantellato con recupero dello stato dei luoghi.

L'intervento, in sintesi, non produrrà presumibilmente una grave turbativa alla fauna selvatica né modificazioni significative dell'ambiente come peraltro già acclarato, sia pur indirettamente, dalla stessa Determina Dirigenziale n°675 del 20/12/2007 dell'Assessorato all'Ecologia che esclude l'intervento in argomento dalle procedure di V.I.A.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'Ambito Territoriale Distinto in precedenza citato (oasi di protezione "Madonna Cirimanna") che sarà direttamente e/o indirettamente interessato dalle opere in progetto.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola pur interessando, con alcuni aereogeneratori (n° 7-9-10), un Ambito Territoriale Distinto (oasi di protezione faunistica Madonna Cirimanna), risulta ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive di tutela proprie degli ambiti territoriali estesi interessati in quanto, soprattutto per la sua localizzazione, in posizione marginale alla citata Oasi di Protezione nonché in un ambito non dotato di una elevata naturalità, l'intervento in progetto non comporta impatti significativi, ovvero grave turbativa, alla fauna selvatica presente in loco cioè non arreca serio pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici presenti nelle aree interessate dall'intervento.

Si specifica che la presente valutazione favorevole della compatibilità paesaggistica dell'intervento in argomento tiene conto dell'attuale perimetrazione dell'oasi di protezione "Madonna Cirimanna", così come definita dalle carte tematiche del PUTT/P e dove ricade solo parte dell'impianto in progetto (in particolare gli aereogeneratori n° 7-9-10); ovvero non rileva nella presente valutazione favorevole di compatibilità paesaggistica dell'intervento di cui trattasi la futura ripermimetrazione dell'oasi di protezione "Madonna Cirimanna" ad opera del nuovo Piano Faunistico Provinciale ancora in corso di approvazione definitiva.

- In relazione al progetto di cui trattasi, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in ordine al rilascio dell'attestazione di compatibilità paesaggistica anche in considerazione dell'interesse pubblico che le opere in progetto rivestono.

Vengono fatti salvi dal presente provvedimento tutti gli interventi che risultano già eseguiti (aereogeneratore n°7) senza la preventiva acquisizione dell'assenso da parte della Giunta Regionale e che risultano, allo stato, sottoposti a sequestro preventivo e per i quali dovranno comunque applicarsi i provvedimenti sanzionatori di cui all'art.181 del D.Lgs. n.42/2004.

Qualora per le opere già eseguite ricorrono comunque i presupposti giuridici di cui al comma 4

dell'art.167 del D. Lgs n.42/2004, si potrà per detti interventi successivamente procedere all'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica secondo le procedure del citato art.167 del D.Lgs n.42/2004.

Al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto di riferimento si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

- Nelle aree interessate dall'Ambito Territoriale Distinto "Madonna Cirimanna" siano limitati al minimo indispensabili la realizzazione di opere complementari al fine di non incidere negativamente nel contesto paesaggistico di riferimento.
- Gli eventuali materiali di risulta, (terreno vegetale e roccia) rivenienti dalle operazioni di scavo, devono essere utilizzati per la realizzazione delle strade (non asfaltate) previste nel progetto e la sistemazioni dei piazzali circostanti; qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica. Alla fine dell'esercizio dell'impianto sia ripristinato totalmente lo stato dei luoghi.
- Al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) siano totalmente eliminate con ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
- I soggetti arborei oggetto di eventuale espianto e/o danneggiamento dovranno comunque essere successivamente reimpiantati nella stessa area d'intervento ovvero implementati mediante la messa a dimora di nuovi soggetti arborei e/o arbustivi della stessa flora presente in loco da impiantarsi in misura doppia rispetto al numero dei soggetti arborei oggetto di danneggiamento e/o espianto.
- Siano opportunamente tutelati i segni caratterizzanti la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc.). Con riferimento ai muri a secco questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica, a quelli già esistenti nell'ambito d'intervento.

Il presente provvedimento esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.04 e. dell'art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P fermo restando l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Tutto ciò premesso e sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. qui in toto condivisa si propone alla Giunta il rilascio dell'attestazione di compatibilità ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P ed in deroga alle N.T.A del PUTT/P ai sensi dell'art. 5.07, per il progetto di variante al parco eolico in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata
- Di rilasciare alla Società richiedente ANTONIO S.R.L. l'attestazione di compatibilità paesaggistica con prescrizioni, di cui all'art.5.04 delle NTA del PUTT/P ed in deroga ex art.5.07 alle prescrizioni di base previste per l'Ambito Territoriale Distinto parzialmente interessato ("Oasi di Protezione "Madonna Cirimanna"), relativamente al Progetto di variante al parco eolico da realizzarsi in località "Mascarane ed Occhiazzi" nel Comune di Ruffano.
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
